



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Struttura per la Progettazione

Roma, data del protocollo

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO S. CANUDO SITO IN GIOIA DEL COLLE (BA) FINANZIATI DAL PNRR MISURA M4.C1 INVESTIMENTO 3.3 DI CUI AL CUP: C65E22000200006 e CIG: B0011E887A. ANNULAMENTO DECISIONE A CONTRARRE PROT. N. 107 del 21 FEBBRAIO 2024 E CONTRATTO PROT. 116 del 28 FEBBRAIO 2024

IL DIRIGENTE DELEGATO

- in virtù dei poteri attribuiti con delega prot. n. 10/2024 del 15 gennaio 2024 con le quale è assegnata a Letizia Gabrielli l'esercizio *del potere di stipulare e risolvere con le clausole più opportune i relativi contratti curando le procedure di gara e provvedendo a tutti gli atti connessi e conseguenti*

VISTO

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare, l'art. 65, che ha istituito l'Agenzia del Demanio a cui è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impegno, oltre che di gestire i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il D. Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, recante la "*Riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", con cui l'Agenzia del Demanio è stata trasformata in ente pubblico economico;
- l'art. 1, commi da 162 a 170, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplinano la costituzione di un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici;
- in particolare, il comma 163 dell'art. 1 della summenzionata Legge n. 145/2018, in forza del quale "*ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'art. 24, co. 1, lett. c) del codice di cui al D. Lgs. n.50/16, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal dpcm di cui al co. 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di*

-
- edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività*”;
- lo Statuto dell'Agenzia del Demanio, modificato ed integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 15474 del 25 novembre 2021, con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021;
 - l'art. 7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021 come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n.309 del 30 dicembre 2021 inerente ai compiti e alla funzione della *“Struttura per la Progettazione”*;
 - il D. Lgs. n. 36/2023 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e ss.mm.ii (di seguito anche il *“Codice”*) e, in particolare, l'art. 17, comma 1, in base al quale *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*, e l'art.17, comma 2, in base al quale: *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;
 - l'art. 50 del Codice, che con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*;
 - *l'Allegato I.1 al Codice che all'articolo 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
 - *l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del Codice, secondo cui agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale*;
 - il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
 - il D. Lgs. 50/2016 *“Codice dei contratti pubblici”*, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore in forza della disciplina transitoria di cui all'art. 224 e successivi del D. Lgs. 36/2023;
 - la Determinazione del Direttore n. 107 del 16 novembre 2023 avente ad oggetto *“Competenze e poteri della Struttura per la Progettazione”*;
-

-
- la Comunicazione Organizzativa n. 2/2024 del 2 gennaio 2024 che ha assegnato la responsabilità della Struttura *ad interim* al Direttore dell’Agenzia Alessandra dal Verme;
 - la delega prot. n. 10/2024 del 15 gennaio 2024 con la quale è assegnata a Letizia Gabrielli l’esercizio *del potere di stipulare e risolvere con le clausole più opportune i relativi contratti curando le procedure di gara e provvedendo a tutti gli atti connessi e conseguenti*;

PREMESSO CHE

- in conformità alla normativa vigente, con nota prot. n. 193 del 17.07.2023 la Struttura per la Progettazione ha emesso un Avviso di Manifestazione di Interesse, rivolto alle Province e alle Città Metropolitane delle Regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria per l’individuazione delle possibili attività di progettazione, di prestazione di servizi di ingegneria e architettura e di assistenza tecnica per interventi sugli immobili pubblici ad uso scolastico;
- in data 28.09.2023, registrato agli atti di questa Struttura al prot. n. 1976 del 28.09.2023, la Città Metropolitana di Bari ha manifestato il proprio interesse richiedendo alla Struttura di fornirle Servizi di Ingegneria ed Architettura, tra cui quelli finalizzati allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l’intervento finanziato dal PNRR Misura M4.C1-Investimento 3.3 di cui al CUP C65E22000200006, per l’adeguamento/miglioramento sismico dell’edificio sede del Liceo Scientifico “Canudo” di Gioia del Colle (Ba);
- in data 28.11.2023 acquisita al prot. n. 2023/2964U/SpP è stata stipulata la Convenzione con la Città Metropolitana di Bari che prevede il supporto della Struttura per la Progettazione in riferimento a n. 14 interventi di adeguamento/miglioramento sismico relativi agli immobili adibiti ad uso scolastico di competenza, finanziati con fondi PNRR Misura M4.C1 – Intervento 3.3, tra i quali rientra quello presso il Liceo Scientifico “Canudo” di Gioia del Colle (BA);
- in ragione dei carichi di lavoro e della saturazione della capacità produttiva della Struttura si è reso necessario, affidare il servizio in oggetto;
- per l’intervento in parola, con nota prot. n. 3328 del 15/12/2023 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (di seguito il “RUP”) l’Ing. Carmelo Lizzio;
- il RUP ha condotto una indagine di mercato mediante richiesta di preventivi trasmessa via PEC in data 22 dicembre 2023 ai seguenti tre operatori economici (O.E.):
 - Studio d’Ingegneria Civile & Industriale – Dott. Ing. Michelangelo Gagliardi - P.IVA 07031830727- con sede in Molfetta (BA), Via Bari n. 6 - 70056;
 - L.A. Progettazione S.r.l. - P.IVA 07051480726 - con sede in Bari, Via Sabotino, 164 - 70124;
 - Studio di ingegneria civile ambientale - Dott. Ing. Antonio Siano - P.IVA 07294490722 – con sede in Gioia del Colle (BA), Via Solferino n. 48 - 70023;
- con successiva nota prot. n. 100 del 20 febbraio u.s., il RUP ha dato atto, tra l’altro, che:
- entro il termine di scadenza fissato per il giorno 10 gennaio 2023, alle ore 12.00, risultavano pervenuti via PEC soltanto due preventivi, trasmessi rispettivamente dallo Studio d’Ingegneria Civile & Industriale – Dott. Ing. Michelangelo Gagliardi e dalla società L.A. Progettazione;
- il preventivo trasmesso da quest’ultimo O.E., d’importo complessivo pari a 56.539,04 euro, al netto di IVA, risultava essere quello più conveniente per la S.A.;

-
- pertanto, con decisione di contrarre e di aggiudicazione, prot. n. 107 del 21 febbraio u.s., la Struttura ha deliberato di affidare, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del Codice, il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi finanziati dal PNRR MISURA M4.C1 INVESTIMENTO 3.3 per l'adeguamento sismico dell'edificio sede del Liceo Scientifico "Canudo" di Gioia del Colle (BA) all'O.E. L.A. Progettazione S.r.l. - P.IVA 07051480726 - con sede legale in Bari, alla Via Sabotino, n. 164 - 70124, cui ha fatto seguito la successiva stipulazione del contratto d'appalto (prot. n. 116 del 26 febbraio u.s.);

CONSIDERATO CHE

- con nota PEC trasmessa in data 26 febbraio u.s. (assunta al prot. n. 678 del giorno successivo), l'Ing. Antonio Siano ha chiesto dei chiarimenti in merito alla procedura di aggiudicazione seguita dalla S.A., evidenziando che lo stesso O.E. ha presentato tempestivamente il proprio preventivo di spesa in data 10 gennaio 2024, alle ore 11:38, offrendo un importo complessivo pari a 39.312,35 euro, al netto degli oneri previdenziali e dell'Iva di legge, ovvero un importo nettamente inferiore a quello offerto dall'O.E. risultato aggiudicatario del servizio in questione;
- tenuto conto che, ai fini dell'aggiudicazione, il preventivo di spesa indicato dall'Ing. Antonio Siano non è stato valutato in alcun modo, il RUP si è prontamente attivato per procedere ai necessari approfondimenti, al fine di valutare la fondatezza della istanza avanzata dal suddetto O.E., vagliando dapprima la documentazione allegata a tale richiesta;
- a seguito di approfondita indagine sui sistemi informatici interni e sul sistema di protocollazione della Struttura, è emerso che l'offerta del suddetto O.E. è effettivamente pervenuta e assunta al protocollo n. 84 del 10 gennaio 2024, alle ore 11:38;
- tuttavia, nonostante la tempestiva ricezione dell'offerta, la stessa non è stata ricevuta dal RUP in ragione di un mero errore materiale, ciò ha comportato l'impossibilità per il RUP di valutare detta offerta e di effettuare un corretto confronto su tutti i preventivi richiesti e pervenuti, confronto che costituiva proprio la finalità della richiesta indirizzata a più operatori, potendo in tal modo la S.A. pervenire all'affidamento del servizio in oggetto, alle migliori condizioni di mercato;
- tale circostanza, del tutto fortuita, ha comportato inevitabilmente una illegittimità procedimentale, dovuta all'impossibilità di svolgere una completa istruttoria. Di qui, la necessità di valutare l'esercizio del potere di annullamento in autotutela, ex art. 21-*nonies* della L. 241/90 s.m.i., che comporta anche l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione disposta in favore della L.A. Progettazione S.r.l. e il conseguente scioglimento del vincolo contrattuale per effetto di un vizio attinente ai presupposti dell'atto prodromico al contratto medesimo (come da giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. V, 27 gennaio 2022 n. 590; Id., 1 febbraio 2021 n. 938; Id., 1 aprile 2019 n. 2123; Id., 30 aprile 2018, n. 2601);
- in ragione di quanto precede, anche in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 s.m.i., in data 1° marzo u.s. (con nota assunta al prot. 731 del 01/03/2024) è stata trasmessa agli interessati, in quanto soggetti destinatari degli effetti del provvedimento finale, comunicazione di avvio del procedimento volto al riesame del provvedimento di aggiudicazione (prot. n. 107 del 21 febbraio u.s.) ai fini dell'eventuale esercizio del potere di autotutela, con conseguente scioglimento del vincolo contrattuale in essere per vizi attinenti esclusivamente all'istruttoria prodromica alla selezione del contraente privato, concedendo

-
- un termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- nei termini concessi non è pervenuta alcuna osservazione dell'interessato e del controinteressato;
 - si è proceduto contestualmente alla verifica dei requisiti ordinari e speciali in capo all'operatore economico la cui offerta precedentemente non era stata valutata, che si è conclusa con esito positivo;
 - il RUP con propria relazione del 23/04/2024 prot.n.209 ha proposto l'adozione del provvedimento di annullamento della decisione a contrarre e del contratto in oggetto, per le ragioni ivi indicate che si intendono qui integralmente richiamate;
 - nell'ottica della ponderazione degli interessi in gioco e della necessità di individuare l'interesse pubblico attuale alla rimozione del provvedimento viziato, si evidenzia che il servizio in oggetto non era stato formalmente avviato e che pertanto l'annullamento avrebbe comportato sì una lesione della posizione del soggetto contraente, ma tali effetti sarebbero risultati comunque meno gravosi da un punto di vista economico-finanziario rispetto al perdurare degli effetti di una determina di aggiudicazione frutto di un procedimento evidentemente viziato;
 - l'annullamento della determina di aggiudicazione in via di autotutela, ex art. 21-*nonies* della L. 241/90, con conseguente caducazione del contratto stipulato (e mai eseguito), consente, quindi, alla S.A. di poter riattivare il corretto confronto tra i suddetti preventivi tempestivamente ricevuti evitando che il difetto di istruttoria travolga l'intera procedura selettiva. E ciò anche in ossequio ai principi cardine dell'evidenza pubblica, ivi compreso quello di proporzionalità e di conservazione degli atti procedimentali;
 - il RUP, come da atti, si è prontamente attivato proprio per ristabilire il corretto confronto e la completa istruttoria, dando impulso ad un procedimento di secondo grado, volto alla valutazione di tutti gli elementi sopra citati;
 - all'esito di tale procedimento sono state rilevate le condizioni di interesse pubblico e le necessità di ripristino della legalità violata previste dalla normativa vigente ai fini dell'annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione e degli atti susseguenti, ciò anche in ragione dell'incontestabile dato per cui l'offerta presentata dall'operatore pretermesso garantirebbe una più efficiente allocazione delle risorse a disposizione di questa Stazione Appaltante, anche in ragione dell'eventuale minor danno che si troverebbe a subire l'operatore economico erroneamente risultato aggiudicatario;

VISTA

- la proposta di annullamento del Responsabile Unico del Procedimento assunta al prot. n.209 del 23/04/2024;

DETERMINA

- di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990, per le motivazioni sopra esposte nessuna esclusa, la decisione a contrarre prot.n.107 del 21/02/2024, con la quale ex art. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS 36/2023, si è affidato il Servizio Di Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione Degli Interventi Di Adeguamento Sismico Dell'immobile Sede Del Liceo Scientifico S. Canudo Sito In Gioia Del Colle (BA) Finanziati Dal PNRR Misura M4.C1 Investimento 3.3 Di Cui Al Cup:

C65E22000200006 E CIG: B0011E887A, nonché tutti gli atti e documenti consequenziali al predetto provvedimento e conseguentemente il contratto prot. n.116 del 28/02/2024;

- di demandare al RUP gli adempimenti consequenziali e discendenti dalla presente Determina;
- Di pubblicare la presente determinazione sul sito della S.A., nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sottosezione “Bandi e contratti”.

Il Dirigente Delegato
Letizia Gabrielli

